

**Prime riflessioni sulla sentenza cassazione Civile, Sez. I, n. 4890/19
sulla decorrenza degli effetti del c.d. Decreto Sicurezza Salvini**

La prima sezione civile della Cassazione, con la sent. n. 4890/19¹, depositata il 19 febbraio, si è occupata del tema alla decorrenza degli effetti della normativa introdotta dal d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto Salvini) in caso di domande di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, co. 6, T.U.I.) proposte² prima del 5 ottobre 2018.

La Cassazione ha stabilito in questa pronuncia che le recenti modifiche alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari non trovano applicazione in relazione alle domande proposte prima dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 132/2018 (il 5 ottobre 2018).

A queste conclusioni erano già giunte la quasi totalità delle pronunce di merito dei Tribunali e delle Corti d'Appello³.

In questi casi le domande dovranno essere valutate secondo la normativa vigente al momento della loro presentazione.

Nel caso oggetto di giudizio della Corte, in attesa di trattazione avanti la Cassazione, è stato pubblicato il d.l. n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2018, in vigore dal 5 ottobre 2018.

Il Supremo Collegio si è quindi dovuto misurare con una questione preliminare di grande rilevanza, ossia quale normativa debba applicarsi nei casi non ancora definiti (perché ancora in attesa di convocazione in Commissione Territoriale ovvero perché impugnati prima in Tribunale e poi in Cassazione) con domanda proposta prima del 5 ottobre 2019.

La Corte, che analizza con grande rigore logico e ricchezza di riferimenti giurisprudenziali gli effetti delle modifiche apportate alla disciplina del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, valorizza una lettura costituzionale e unitaria del sistema previgente di protezione internazionale (sostenendo, a ragione, lo stretto legame tra la previsione di cui all'art. 5, co 6 T.U.I. e l'art. 10, co. 3, Cost.) e pone l'accento sugli effetti pregiudizievoli che si avrebbero nel dover giudicare una vicenda che interessa diritti costituzionalmente tutelati alla luce di una legge che interviene nel corso del procedimento giudiziario, quindi in pendenza ancora del complesso procedimento prima amministrativo, poi giudiziario del riconoscimento del diritto.

In virtù del principio dell'irretroattività della legge sostanziale e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che colloca il diritto al riconoscimento del permesso umanitario nel campo dei diritti fondamentali della persona appartenenti al catalogo dei diritti umani, la Suprema Corte giunge ad affermare il principio di diritto secondo cui *«la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018, convertito nella l. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistenza disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, conv. nella l. n. 132/2018, farà seguito il rilascio da parte del questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla discipline e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge»*.

In estrema sintesi, il migrante che ha presentato domanda di protezione internazionale prima del 5 ottobre 2018 potrà ancora vedersi riconoscere in ogni sede (quindi anche avanti la Commissione territoriale), ancora oggi, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ricorrendone i presupposti sulla base della legge vigente al momento della presentazione dell'istanza.

Volendo ulteriormente interpretare sulla linea dettata dalla Cassazione, si potrà a buon diritto sostenere che anche il sistema di protezione previgente (CAS e SPRAR) e le garanzie di integrazione ad esso connesso, dovrà essere garantito a tutti coloro che si sono già visti e che potranno vedersi riconoscere nel futuro il diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base di una domanda di protezione presentata prima del 5 ottobre 2018.

1 http://questionegiustizia.it/doc/cass_4890_2019.pdf.pdf

2 La domanda di protezione internazionale è individuale e deve essere presentata alla Polizia di Frontiera, al momento dell'arrivo in Italia ovvero alla Questura – Ufficio Immigrazione della Polizia, se il richiedente si trovasse già in Italia. Prima della formalizzazione della domanda (con il modulo C3) il richiedente deve essere preventivamente fotosegnalato. Le procedure nei diversi territori possono essere diverse ma si può sostenere che per momento della presentazione della domanda non debba intendersi quello della presentazione del modulo C3 bensì quello della richiesta di avvio del procedimento, effettuato solitamente con una semplice telefonata in Questura per l'ottenimento del primo appuntamento per il fotosegnalamento e prudentemente seguita da una mail, fax o PEC di conferma dello stesso.

3 https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_palermo_ord_2_febbraio_2019.pdf;
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/corte_d_appello_di_triESTE_sentenza_n.781_del_27_dicembre_2018.pdf.